

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE COOPSSSE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
TITOLO I
DENOMINAZIONE –SEDE-DURATA

ART.1

E' costituita la Società Cooperativa sociale (ai sensi dell'art.1 della legge 381/91) denominata "Coopsse- Società Cooperativa Sociale onlus". Ha sede a Genova. Potrà istituire su delibera Assembleare, ai sensi della legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanza altrove.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

ART.2

La Cooperativa ha la durata di 50 (cinquanta) anni, a decorrere dalla sua legale costituzione, e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ART.3

Ai sensi dell'articolo 2511 c.c. la Società Cooperativa ha scopo mutualistico.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione ed alla integrazione sociale dei cittadini. Tale scopo viene conseguito tramite la gestione in forma associativa dell'Azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche compatibilmente con la salvaguardia della competitività della Azienda sul mercato.

Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalla Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dagli statuti sociali e dei regolamenti interni.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Perciò stesso, la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

La Cooperativa aderisce inoltre all'Associazione Regionale delle Cooperative di Servizi della Liguria aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da un apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

ART. 4

La Società Cooperativa esercita l'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci.

La Società ha per oggetto:

- realizzare forme concrete di prevenzione, cura e/o riabilitazione sociale e sanitaria per minori, anziani, detenuti ed ex detenuti, tossicodipendenti, disturbati psichici, immigrati, profughi, richiedenti asilo, rifugiati, ed emarginati in genere mediante prestazione di servizi sociali, sanitari, assistenziali, di accoglienza, di trasporto, di riabilitazione e inserimento lavorativo, abitativo, sportivo, educativo, territoriale e similari; assicurare soluzioni abitative ad impronta familiare alternative all'Istituto e a situazioni familiari inadeguate (Residenze protette e/o Comunità alloggio);
- fornire prestazione di servizi e assistenza sociale in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, attraverso programmi di assistenza e protezione sociale disciplinati dall'articolo 18 del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286);
- gestire strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale degli stranieri, come previsto dall'art. 42 del Testo Unico sull'immigrazione - D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286;
- realizzare attività di orientamento professionale;
- realizzare attività di formazione e supervisione;
- realizzare attività di solidarietà, di educazione alla mondialità e di cooperazione internazionale;
- gestire Centri sociali, case di riposo, convivenze in generale, attività culturali rivolte ai giovani, adulti e anziani;
- fornire personale specializzato nel sostegno ai portatori di handicap nei servizi per la prima infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado;
- gestire scuole private di qualsiasi ordine e grado, nel rispetto della normativa di settore (previo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, se ed in quanto necessarie);
- gestire ricerche territoriali nel campo dell'emarginazione, della sicurezza sociale, della Sanità e dei servizi in genere;
- fornire servizi sanitari e sociali ambulatoriali, domiciliari e territoriali a terzi;
- organizzare incontri culturali, attività di sensibilizzazione alla prestazione del servizio civile regionale, nazionale ed europeo;
- fornire occasioni di intervento a volontari del servizio civile regionale, nazionale ed europeo;
- collaborare con tutte le forze sociali, associazioni, Enti e privati che operino per l'integrazione sociale dei disabili, minori, anziani, tossicodipendenti, disturbati psichici, diversamente abili ed emarginati in genere;

- assicurare continue occasioni di aggiornamento e approfondimento professionale, culturale e sociale per i soci allo scopo di garantire prestazioni professionali adeguate al raggiungimento degli scopi sociali;
- progettare e gestire servizi bibliotecari e museali;
- progettare e gestire attività culturali, eventi e manifestazioni in ambito ludico, ricreativo, musicale;
- progettare e gestire servizi socio-educativi per l'infanzia e la prima infanzia;
- progettare e gestire attività nel settore turistico e della promozione turistica e ambientale: sportelli informativi, accompagnamenti a visite guidate, scambi internazionali, strutture ricettive;
- progettare e gestire iniziative correlate alle opportunità offerte dalla Comunità Europea;
- progettare e gestire servizi e attività (anche innovative e produttive) nel campo della sostenibilità ed educazione ambientale e del riuso creativo dei materiali riciclabili.

La Cooperativa opererà preferibilmente all'interno delle linee di programmazione dei servizi sociali definiti dalla Regione Liguria e dagli Enti Locali territoriali e anche in ambito nazionale, pur mantenendo piena la propria autonomia progettuale e la sua capacità di iniziativa imprenditoriale. Per il raggiungimento degli scopi sociali, altamente mutualistici, la Cooperativa potrà usufruire di contributi erogati da Enti Pubblici e Privati.

A tal fine la Cooperativa ha l'obbligo di iscriversi all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, quando esso sia istituito.

"Ogni modificazione statutaria" diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla sezione "Cooperazione sociale" nonché dall'Albo regionale di cui all'art. 9 della legge 381/91.

La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà altresì svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di materia immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesione e partecipazione ad Enti e Organismi economici consortili e fideiussori, diretti a consolidare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) compiere qualsiasi operazione di banca, compresi l'ottenimento di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari, concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci e agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- d) creare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive sia con creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad Organismi ed Enti Idonei. Inoltre la Cooperativa può partecipare alle gare d'appalto sia pubbliche che private, secondo le modalità di legge.

La Società Cooperativa, oltre a conseguire gli scopi mutualistici in favore dei propri soci, può svolgere qualsivoglia rapporto con i terzi.

TITOLO II

SOCI

ART.5

Il numero dei soci è illimitato; esso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione professionale e sotto il profilo morale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

L'ammissione del socio è, inoltre, condizionata, sempre secondo le valutazioni del Consiglio di Amministrazione, alla salvaguardia dell'erogazione degli scambi mutualistici in favore dei soci già associati alla società.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Possono, inoltre, essere soci sia persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente nei limiti e nelle forme previste dall'art. 2 della legge 381/91, sia persone esercenti attività di assistenza e consulenza come da art. 10 della legge 381/91.

Altresì possono essere ammesse, come soci, persone giuridiche pubbliche o private che a statuto prevedono il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative.

Possono inoltre essere soci persone fisiche o persone giuridiche ai sensi dell'art. 4 della legge 59/92. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, salvo espressa e temporanea autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ART.6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro e della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con il conseguente regolamento;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e che non dovrà comunque essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali.
- e) Accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 38.

La domanda di ammissione da parte di Ente o persona giuridica dovrà precisare:

- a) denominazione, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente o persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati;
- d) quota da sottoscrivere.

Spetta al Consiglio di Amministrazione richiedere la documentazione ulteriore necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione con gli scopi e le disposizioni contenute nell'Atto Costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui l'articolo 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda, motivando l'eventuale rigetto.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

ART.7

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- b) al versamento, se prevista, della tassa di ammissione, determinata dall'Assemblea dei soci su proposta degli Amministratori;
- c) al versamento, se previsto, del sovrapprezzo determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- e) se soci cooperatori, a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- f) senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione è fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali o esercitino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi;
- g) a partecipare alle Assemblee e alla vita della Cooperativa secondo quanto previsto dal Regolamento.

ART. 8

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO III

RECESSO- DECADENZA- ESCLUSIONE

ART.9

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, scioglimento dell'Ente o persona giuridica.

ART.10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che risolva, per qualsiasi causa e motivazione, il rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorreranno i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

ART.11

La decadenza è pronunciata da Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, per qualunque causa, a partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorreranno particolari esigenze interne della Cooperativa, l'Assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale, sempre che tale prosecuzione sia rigorosamente finalizzata al conseguimento degli scopi sociali.

Ai soli effetti del diritto di cui al successivo articolo 14, lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio sociale in corso, se deliberata tre mesi prima della chiusura di questo o, se deliberata successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART.12

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti degli organi sociali;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- e) che svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;
- g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Nel caso di rapporto di lavoro non subordinato, che il contratto di lavoro sia stato risolto anche per inadempimento;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile ai sensi dell'articolo 2286 -1° - del C.C.;
- i) che in qualunque modo arrechi danni alla Cooperativa.

Ai soli effetti di cui all'articolo 14, l'esclusione diventa operante nei termini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

ART.13

Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro efficacia con la delibera da parte dell'organo amministrativo e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dello scambio mutualistico.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate, a tutti gli effetti, dall'art.808 del C.P.C. alla decisione arbitrale regolata dall'articolo 38 del presente statuto.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio, dovranno proporre istanza al predetto Consiglio di Amministrazione, rimettendola al suo Presidente a mezzo di raccomandata e, a pena di decadenza, entro i 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART.14

I soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art.7 della legge 59/92. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Inoltre, al socio uscente per recesso, esclusione o morte compete, oltre al rimborso della quota, anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo "tassa di ammissione" versato all'atto dell'ammissione a socio, qualora disponibile.

ART.15

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui versata, ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'art.7 della legge 59/92, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, allo scadere dei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 16

I soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro i termini di legge della scadenza dei sei mesi, indicati rispettivamente nei precedenti articoli 11, 12 e 15. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitariamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad uno dei fondi indicati nel comma d) dell'art.20.

ART. 17

In caso di recesso, decadenza ed esclusione i diritti dei soci -e degli eredi per quelli defunti- relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla Assemblea.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI – RISTORNO - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART.18

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale, a fronte del conferimento della propria attività lavorativa, in adempimento del contratto societario, viene regolato, secondo la normativa vigente, da un apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto e con le modalità di cui all'art. 2521 c.c.

ART.19

L'Assemblea che approva il Bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento i quali debbono seguire i seguenti criteri generali:

- monte ore conferite alla società;
- assenza di provvedimenti disciplinari riferiti allo scambio mutualistico;
- durata dello scambio mutualistico.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

ART.20

Il patrimonio della società è costituito:

a) a1) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero di quote ciascuna di un valore nominale non inferiore a Euro 26,00 e non superiore ai limiti consentiti dalla legge vigenti.

Fermi restando i limiti massimi di legge, spetta all'Assemblea di deliberare un aumento della quota minimale di partecipazione di ciascun socio; si precisa che per quanto riguarda il capitale sociale già sottoscritto e versato, ci si regola come previsto dall'art.21 comma 4 della legge 59/92;

a.2) dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori;

b) dalla riserva ordinaria indivisibile, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci e con le tasse di ammissione;

c) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16/12/1977 n.904;

d) da eventuali riserve straordinarie che resteranno egualmente indivisibili;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde solamente la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci, nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Tale prescrizione è inderogabile in ogni caso e deve di fatto essere osservata.

ART. 21

Le quote sottoscritte potranno essere versate secondo le modalità previste dal CdA..

Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate.

ART. 22

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima, fatto salvo per le quote previste dalla legge 59/92 di cui all'art. 20 comma a1) del presente statuto.

ART. 23

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e, successivamente sulla distribuzione delle eccedenze attive (dedotta la quota destinata alla riserva legale indivisibile tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società, che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 904 del 16/12/77, quota che non può essere inferiore al 30% della totalità, ed al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%), destinandole a sua discrezione:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei modi e nei limiti stabiliti dall'art.7 della legge 59/92;

b) a retribuire le quote sociali effettivamente versate entro la misura massima consentita dalla legge, e compatibilmente con il mantenimento dei requisiti mutualistici. A tal scopo non può essere comunque destinata una parte superiore alla metà dei residui attivi;

c) alle riserve indivisibili cui la legge n. 904 del 16/12/1977.

Le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate, previa delibera dell'Assemblea, all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

L'Assemblea che approva il bilancio, può deliberare in deroga alle disposizioni del comma precedenti, di destinare i residui attivi alla riserva straordinaria previa destinazione del prescritto 30% alla riserva legale e del 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'assemblea può anche deliberare di accantonare a "riserve indivisibili" alle condizioni di cui all'art.12 della legge n. 904 del 16/12/77, tutti i residui attivi di bilancio.

ART. 24

L'Assemblea dei soci delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 25

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) gli Organi di controllo, se deliberati dall'Assemblea dei soci o previsti per legge.

ART.26

a) ASSEMBLEA DEI SOCI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee sono convocate sia presso la sede sociale che altrove. La convocazione dell'Assemblea potrà avvenire mediante avviso comunicato ai soci al recapito da questi ultimi reso noto alla Società, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea; a tale riguardo per recapito si intende oltre all'indirizzo del domicilio, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica cui il socio ha dichiarato voler essere inviate le comunicazioni sociali.

In mancanza della formalità di convocazione, l'Assemblea sarà regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi si applicano l'ultimo capoverso del IV° comma dell'art. 2366 c.c. ed il V° comma dello stesso articolo.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 10 giorni prima della adunanza.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ART. 27

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo, e se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio del preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci;
- d) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea si riunisce, inoltre quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, ove presente, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi, la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli Amministratori, nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

ART. 28

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, sulla modifica dell'oggetto sociale, sulla trasformazione della società e suo trasferimento della sede all'estero, per cui occorre la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati avente diritto al voto.

ART.29

Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di mano o per divisioni.

ART.30

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto mediante delega scritta; ogni socio può rappresentare non più di un socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.

La Lega Nazionale Cooperative e Mutue, la sua Associazione Nazionale di categoria, e la Organizzazione Cooperativa Regionale o Provinciale cui la Cooperativa aderisca, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 31

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee, in sede straordinaria, deve essere redatto dal Notaio.

ART. 32

b) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove consiglieri eletti tra i soci maggiorenni.

I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta all'Assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare l'eventuale compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo a favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza (ovvero consegnata a mani) oppure a mezzo di messo, telegramma, messaggio di posta elettronica, o comunque con altri mezzi che in ogni caso garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti l'Organo Amministrativo, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Consiglio totalitario) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la Gestione della Società.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione.

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;

c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente Statuto;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- e) deliberare concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra qualsiasi garanzia, sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- f) deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 4 e compierne i seguenti atti;
- g) conferire procure per determinati atti o categorie di atti;
- h) assumere e licenziare il personale della Società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- j) compiere tutti gli atti le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

ART. 33

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C.

ART. 34

c) IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vicepresidente o ad un membro del consiglio e può delegare con speciale procura, ad impiegati della Società, particolari mansioni a lui spettanti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

TITOLO VI

I CONTROLLI

ART 35

d) IL COLLEGIO SINDACALE.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

ART 36

Il collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci – sotto la propria responsabilità ed a proprie spese – possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice cod.civ..

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ART 37

Se obbligatorio per legge o deliberato dall'assemblea dei soci il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del c.c.

Il revisore incaricato del controllo contabile:

- a. verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429.

Il revisore incaricato del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.

ART 38

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Tribunale di Genova, su richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs.17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART 39

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART 40

In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici di cui all'art.11 della legge 59/92.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART 41

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblee

ART 42

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, queste ultime in quanto compatibili con la disciplina della società cooperativa.

ART 43

Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 21, 24 e 40, sono inderogabili e devono di fatto essere osservati.